

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9222 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 12/04/2026

Oggetto: Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3055/2025 R.G. proposto da:

SIMONETTA JOSÉ DOMENICO (C.F. SMNJDM71C04F205X), rappresentato e difeso dall'Avv. Omar Chiari

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, ADER AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrenti* –

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 1979/2024, depositata il 09/07/2024;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. José Domenico Simonetta impugnava, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco (di seguito, CGT-1), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 29/04/2022, n. 13476202200000026000, per un importo complessivo di euro 367.830,73, fondata sull'iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi di accertamento emessi, per varie annualità, nei confronti del contribuente,

quale ex socio della S.T.M. Costruzioni s.r.l., in applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa.

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, tra l'altro, per quanto interessa in questa sede, l'avvenuta costituzione, nel dicembre 2010, unitamente alla moglie Carla Battaglia, di un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., per far fronte ai bisogni della famiglia, sugli immobili di proprietà propria e della coniuge. In considerazione del vincolo apposto sui predetti immobili, trattandosi di debiti tributari pacificamente estranei all'ambito familiare, l'iscrizione ipotecaria sugli stessi sarebbe risultata illegittima e, conseguentemente, dovevano ritenersi illegittimi anche gli atti prodromici a tale iscrizione.

La CGT-1 rigettava il ricorso.

2. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito, CGT-2), proponendo un unico motivo inerente alla violazione degli artt. 167 e 170 c.c. sulla costituzione del fondo patrimoniale, nonché dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.

La CGT-2 rigettava il gravame, ritenendo che il contribuente, pur essendone onerato, non aveva dimostrato che il debito tributario era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione resistono con controricorso.

È stata, poi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio.

Il ricorrente ha formulato istanza di decisione.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale del 04/03/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 erroneamente ritenuto che gravasse sul contribuente, al fine di consentirgli di sottrarre i beni del fondo patrimoniale all'azione del creditore, l'onere di provare l'estraneità del debito tributario ai bisogni della famiglia.

Trattasi, tuttavia, di una *probatio diabolica*, che non corrisponde alla lettera dell'art. 170 c.c., ai sensi del quale il vincolo di destinazione impresso ai beni costituiti in fondo patrimoniale comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia, senza che sia prevista alcuna presunzione di inerenza dei debiti ai bisogni familiari. Pertanto, la dimostrazione che il bene è effettivamente aggredibile, in quanto il debito è stato contratto per esigenze legate al nucleo familiare, non può che spettare al creditore procedente, nella specie costituito dall'Ufficio.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 170 c.c. in relazione alla ritenuta pignorabilità del fondo patrimoniale in relazione a debiti inerenti all'attività imprenditoriale svolta dal contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Nella specie, invero, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è fondata sull'iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente quale ex socio di una s.r.l., a seguito dell'illegittima applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base sociale. Il debito tributario derivava, quindi, da una attività imprenditoriale e non riguardava i bisogni del nucleo familiare. La CGT-2 non ha accertato se ci fosse effettivamente una relazione tra fatto generatore delle obbligazioni e bisogni della famiglia, ma si è limitata a dare per pacifico tale vincolo, che

invece va presuntivamente escluso quando il debito è stato contratto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati.

4. La proposta di definizione agevolata ha il seguente contenuto: *«È pacifico che la giurisprudenza di questa Corte, quanto all'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ha stabilito che "grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l'onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia" (Cass. n. 5834/2023). Sempre in tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il debitore non possa limitarsi a richiamare – come nel caso di specie - la mera circostanza "dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa" (Cass., 23 novembre 2015, n. 23876; Cass., 25 ottobre 2021, n. 29983; Cass. 14 luglio 2021, n. 20008; Cass. 1° giugno 2021, n. 15252) e che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo "va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (...) non assumendo rilievo la natura del credito di cui all'atto impositivo" (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018; Cass. 2020 /8077; nr 10166; Cass. 26126/2019; Sez. 6 – 5, n. 27045 del 2020). Sotto tal profilo il fatto generatore dell'obbligazione ex lege è costituito dalla tassazione di redditi percepiti dal debitore, e doveva essere dunque egli a dimostrare che gli*

stessi non erano destinati a soddisfare i bisogni familiari, indipendentemente poi dalla fonte del reddito stesso».

5. Il Collegio condivide tali argomentazioni, alle quali può aggiungersi quanto segue.

6. La CGT-2 ha statuito che *«l'iscrizione [ipotecaria] è possibile e legittima se le obbligazioni tributarie sono strumentali ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non conosceva l'estraneità a tali bisogni. In questa prospettiva, l'onere della prova della esistenza regolare del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore in conseguenza della presenza delle condizioni previste dalla legge appena indicate grava sul debitore/contribuente (ciò sia perché non si può pretendere dall'ente la prova di un fatto negativo sia perché c'è una presunzione di inerenza dei debiti ai bisogni familiari). La giurisprudenza ha anche chiarito che il criterio rilevante non è quello della natura della obbligazione bensì quello della relazione fra il fatto generatore della obbligazione e i bisogni della famiglia. Ne consegue che anche un debito tributario sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale (come è nel caso in esame, dal momento che si discute di imputazione all'ex socio di una srl a ristretta base societaria del maggior reddito accertato in capo alla società) può ritenersi contratto per esigenze e bisogni familiari. In sintesi: si può costituire l'ipoteca su un bene che si trova in un fondo patrimoniale se il debito è stato contratto per scopo non estraneo ai bisogni della famiglia; se invece così non è, si può costituire legittimamente se il creditore non era consapevole di tale estraneità; si tratta di accertare la relazione fra fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari; in caso di debito tributario spetta al contribuente fornire la prova della estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia o della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore (sul punto anche: Cass. ord. n. 29983 del 25.10.2021; ord. n. 25823 del 13.11.2020; ord. n. 25010 del 15.09.2021). La prova non è stata fornita dal contribuente che si è limitato ad affermare che, considerato che si*

tratta di reddito accertato nell'ambito dello svolgimento di attività di impresa, si è estranei ai bisogni familiari».

7. Tali principi sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass. 27/02/2023, n. 5834; Cass. 28/05/2020, n. 10166; Cass. 09/11/2016, n. 22761), circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto, dedotto invece dal ricorrente, dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa (Cass. 23/11/2015, n. 23876; Cass. 14/07/2021, n. 20008; Cass. 13/11/2023, n. 31575), e ciò a prescindere dalla natura lecita o illecita dell'attività imprenditoriale svolta.

Si è precisato che la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede, invero, una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (Cass. 25/10/2021, n. 29983).

Tuttavia, pur dovendosi procedere a tale verifica, grava, comunque, sul contribuente, e non sull'Ufficio, l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

(Cass. 18/03/2025, n. 7177; Cass. 11/10/2024, n. 26496; Cass. 13/11/2020, n. 25823, resa tra le stesse parti; Cass. 23/08/2018, n. 20998), e tale onere, nella specie, non è stato assolto, come sostenuto dai giudici di merito.

8. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-*bis*, terzo comma, c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 96 cit., codificando altresì un'ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540).

Pertanto, il ricorrente va condannato, nei confronti delle controricorrenti, al pagamento della somma di euro 2.800,00, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell'intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida

complessivamente in euro 5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.800,00 in favore delle controricorrenti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell'ulteriore somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro